



COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

ORIGINALE

Codice Ente 10708 5	ADUNANZA del 22.04.2023
DELIBERAZIONE N. 12 Soggetta invio capigruppo <input checked="" type="checkbox"/>	

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2023

L'anno duemilaventitre addi ventidue del mese di aprile alle ore 11.00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri. All'appello risultano:

AIOLFI PAOLO	Presente
REDEMAGNI DAVIDE	Presente
ARMANNI MONICA	Presente
BERTONI EDOARDO	Presente
FUSAR BASSINI MICHAEL	Presente
TOVAGLIERI MARIO	Presente
CARELLI NOEMI ARMIDA	Presente
TACCA CRISTIAN	Assente
DE GAUDENZI MAURO	Presente
GERMANI EMANUELE	Presente
AIOLFI DORIANO	Presente
ROSSINI VALENTINA	Presente
FONTANA GAIA	Presente

Totale presenti 12
Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. ssa Patrizia Bellagamba il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. AIOLFI PAOLO in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif del 18.01.2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti on l'utenza a decorrere da 1° gennaio 2023;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 23.04.2022 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario il quale espone per il 2023 un costo complessivo di €. 466.591,00 di cui € 214.193,00 per costi variabili ed € 252.398,00 per costi fissi;

Considerato che lo stesso è stato trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva in data 29.06.2022;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti";

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto che l'articolo 3, comma 5-quinquies del dl n.228 del 2021 (cd. dl "Milleproroghe") convertito nella legge n.25 del 2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;

- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- i costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le categorie di utenza nella misura del 61% per le utenze domestiche e del 39% per le utenze produttive (non domestiche);
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area

geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nell'allegato (all.2) alla presente delibera riportarli nella presente deliberazione;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (all.1) della presente deliberazione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria

CON VOTI:

votanti n. 12 (Aiolfi Paolo, Redemagni, Armanni, Bertoni, Fusar Bassini, Tovaglieri, Carelli, De Gaudenzi, Germani, Aiolfi Dorianò, Rossini, Fontana)

favorevoli n. 8 (Aiolfi Paolo, Redemagni, Armanni, Bertoni, Fusar Bassini, Tovaglieri, Carelli, De Gaudenzi)

contrari n.0

astenuti n. 4 (Germani, Aiolfi Dorianò, Rossini, Fontana)

resi da n. 12 Consiglieri presenti per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023 di cui all'allegato (all.1) della presente deliberazione ed i coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare (all.2), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI DARE ATTO** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario anno 2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 23.04.2022;
- 3) **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cremona;
- 4) **DI STABILIRE** le seguenti scadenze di versamento valide per la TARI per l'anno 2023:
 - prima rata : 30 Giugno 2023
 - seconda rata: 30 Settembre 2023
 - terza rata: 31 Dicembre 2023
- 5) **DI STABILIRE**, altresì, ai fini del versamento, di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati tramite Agenzia delle Entrate- Riscossioni, alle condizioni previsti nella convenzione in essere;

6) DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Con voti

votanti n. 12 (Aiolfi Paolo, Redemagni, Armanni, Bertoni, Fusar Bassini, Tovaglieri, Carelli, De Gaudenzi, Germani, Aiolfi Dorianò, Rossini, Fontana)

favorevoli n. 8 (Aiolfi Paolo, Redemagni, Armanni, Bertoni, Fusar Bassini, Tovaglieri, Carelli, De Gaudenzi)

contrari n.0

astenuti n. 4 (Germani, Aiolfi Dorianò, Rossini, Fontana)

resi da n. 12 Consiglieri presenti per alzata di mano;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

* * * * *

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente
Paolo Aiolfi

Il Segretario Comunale
Dott. ssa Patrizia Bellagamba

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi _____ giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari riguardante materie elencate all'art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

VISTO: IL SINDACO
Aiolfi Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Patrizia Bellagamba

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del III comma dell'art. 134 Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Bagnolo Cremasco, li . . .

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Patrizia Bellagamba